

**Corpo Polizia Locale**

Ordinanza n. 71 /2015

**IL DIRIGENTE AREA LL.PP. E URBANISTICA****E IL DIRIGENTE SERVIZI ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**

**Premesso** che in data 24 giugno 2014, è stata pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto la Legge Regionale n. 17, del 19 giugno 2014, con cui la Regione ha modificato la propria Legge n. 60 del 28 dicembre 1993, avente come oggetto: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", inserendo l'art. 18 bis "accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia";

**Preso atto** che il legislatore regionale ha inteso, fra le altre cose, introdurre la possibilità di accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, ivi comprese le spiagge, per gli animali da compagnia;

**Dato atto** che il Comune di Jesolo, già con proprio regolamento di Tutela degli animali, ha consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, agli animali d'affezione;

**Constatato** il divieto previsto dall'art. 36, p. 3 del Regolamento dell'uso del Demanio Marittimo, di condurre sulla spiaggia e fare il bagno cani e altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli;

**Ritenuto** necessario adeguare le vigenti disposizioni comunali alla normativa sopravvenuta, tenendo conto anche della necessità di tutelare le aree di particolare pregio ambientale e di fornire indicazioni ai concessionari per l'uso delle zone demaniali loro affidate, in attesa di modificare i Regolamenti Comunali in materia;

**Visto** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e succ. modifiche;

**Vista** la L. n. 59/1997 e il D. Lgs. 112/1998, con i quali le funzioni relative al demanio marittimo sono state conferite alla Regioni ed agli enti locali, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

**Visto** il Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo, approvato con delibera di C.C. del 30/03/2015 n. 49;

**Visto** il Regolamento Comunale di tutela degli animali, approvato con delibera di C.C. n. 50 del 10/04/2007;

**Visto** il Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 07.06.2011-Determinazione importo sanzioni a regolamenti comunali.

**Visto** il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni e disposizioni dei regolamenti comunali, allegato "A",

**Vista** la legge n. 689/81;

**Visto** il D. Lgs n. 267/2000;

**INFORMANO**

1. Si intendono per spiagge libere sulle quali è possibile accedere con animali da compagnia, tutte le zone demaniali ricadenti nel percorso pubblico pavimentato adiacente alla fascia adibita a servizi, a monte delle aree in concessione, così come individuato nell'ambito del Piano Particolareggiato dell'Arenile.
2. Le aree date in concessione a terzi sono sottratte al pubblico uso e sono destinate e attrezzate per particolari scopi, disciplinati dall'atto di concessione.
3. I concessionari possono nell'ambito della propria concessione, essere autorizzati ad individuare aree debitamente attrezzate da destinare alla sosta degli animali domestici salvaguardando l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative e senza condurre gli animali in acqua laddove non autorizzato.
4. I concessionari sono tenuti ad installare apposita segnaletica circa il divieto e/o l'accesso degli animali nelle aree in concessione.

**ORDINANO**

Per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue:

- E' fatto obbligo a chi accede con i cani a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge così come definite al punto 1), l'uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.
- Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
- E' vietato l'accesso ai bagni e alle docce pubbliche agli animali da compagnia, salvo che le stesse non siano appositamente realizzate.
- E' fatto divieto di condurre gli animali al bagno negli specchi acquei non autorizzati.

Sono esclusi dai predetti obblighi/divieti i cani guida dei non vedenti, dei diversamente abili, i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio, espressamente autorizzati dall'Ufficio Demanio Marittimo.

Restano salve ed applicabili tutte le norme Regolamentari vigenti, se non contrastanti con le nuove disposizioni della Legge Regionale.

**Le violazioni alla presente Ordinanza, accertate in area demaniale marittima, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1164 c. 2 del Codice della Navigazione introdotto dalla Legge 8 luglio 2003 n. 172, del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro, pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981, € 200.00.**

**Le violazioni alla presente Ordinanza accertate in tutte le altre aree pubbliche del territorio comunale, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa determinata dalla Delibera della G.C. n. 152 del 07.06.2011, in € 200.00.**

**Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito dei proventi si osservano le norme della Legge 689/81.**

**E' da considerarsi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente Ordinanza.**

**Avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà proporre ricorso al T.A.R della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.**

**È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI RISPETTARE E FAR RISPETTARE LA PRESENTE ORDINANZA, CHE ENTRA IN VIGORE DALLA DATA DI EMANAZIONE.**

**Dalla Residenza Municipale, li 29 maggio 2015**

**Il Dirigente**

**Arch. Renato Segatto**



**Il Dirigente**

**Dott.ssa Giulia Scarangella**

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio del Comune di Jesolo e sul sito internet: [ww.jesolo.it](http://ww.jesolo.it)